Conto corrente con la Posta | Anno 88° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 28 aprile 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 244.
Estensione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all'Amministrazione italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visti gli articoli 591 e seguenti del Codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina militare, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I decreti di amnistia e di indulto si applicano anche nei confronti di coloro che, condannati dall'Autorità giudiziaria italiana in territori attualmente sottratti all'Amministrazione dello Stato, si trovino in territori soggetti all'Amministrazione stessa.

Art. 2.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, la competenza a pronunziare la declaratoria è attribuita alla Corte d'appello del luogo dov'è in corso l'esecuzione della sentenza o del decreto penale. Qualora l'esecuzione non sia in corso, provvede, su richiesta dell'interessato, la Corte d'appello del distretto in cui ha sede il competente ufficio del casellario, o, se questo è in territorio sottratto all'Amministrazione dello Stato, la Corte d'appello di Roma.

Se si tratta di condanna emessa da giudici militari, provvede il Tribunale militare territoriale del luogo dov'è in corso l'esecuzione. Qualora l'esecuzione non sia in corso, provvede, su richiesta dell'interessato, il Tribunale militare territoriale della circoscrizione in cui ha sede il competente ufficio del casellario, o, se questo è in territorio sottratto all'Amministrazione dello Stato, il Tribunale militare territoriale di Roma.

La liberazione del condannato detenuto può essere disposta provvisoriamente dal pubblico ministero presso il giudice competente ai sensi dei commi precedenti a pronunziare la declaratoria, anche prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.

Art. 3.

La Corte d'appello e il Tribunale militare territoriale, provvedono sulla base degli elementi di cui possono disporre. Se tali elementi non sono sufficienti per l'applicazione del beneficio, il giudice dichiara di non poter deliberare allo stato degli atti; egli può sempre procedere ad un nuovo esame qualora siano prodotti nuovi documenti. Con il provvedimento con cui dichiara di non poter deliberare, il giudice, secondo le circostanze, conferma o revoca la liberazione provvisoria concessa dal pubblico ministero ai sensi del comma terzo dell'articolo precedente e può disporla se non è stata ancora ordinata.

Art. 4.

L'ordinanza è revocata, nelle forme degli incidenti di esecuzione, dallo stesso giudice che l'ha emessa, se, prima del compimento del termine della prescrizione, si accerti che il condannato non aveva diritto al beneficio.

Lo stesso giudice dà i provvedimenti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 596 del Codice di procedura penale.

Art. 5.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, le attribuzioni di competenza del giudice dell'esecuzione o del pubblico ministero in materia di procedimenti relativi alla grazia sono esercitati, nei limiti delle rispettive funzioni, dal giudice indicato nell'art. 2, o dal pubblico ministero presso lo stesso giudice.

Art. 6.

La speciale competenza attribuita dal presente decreto cessa nello stesso giorno della restituzione all'Amministrazione dello Stato dei territori che attualmente sono sottratti all'Amministrazione stessa. In tal caso il potere di revoca previsto dall'art. 4, comma 1°, è esercitato, occorrendo, dalla Corte d'appello del distretto dove ha sede il giudice competente a norma dell'art. 593 del Codice di procedura penale, o, se si tratta di condanna emessa da giudice militare, dal Tribunale militare territoriale di Roma.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — NENNI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 245.

Restituzione di autonomia alle Deputazioni di storia patria e società storiche istituite e riconosciute dallo Stato anteriormente al 28 ottobre 1922.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176;
Visto il regio decreto 11 luglio 1942, n. 948;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono abrogati il regolamento delle Deputazioni di storia patria e la annessa tabella *a*), approvati con il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176.

Il suddetto regolamento continua tuttavia ad aver vigore per le Deputazioni di storia patria per la Sardegna, per le Puglie e per le Calabrie e la Lucania, istituite con l'accennato regio decreto, fin tanto che non sia possibile provvedere per le dette Deputazioni ad una riforma dei loro ordinamenti.

Art. 2.

Le Deputazioni e le Società storiche istituite e riconosciute dallo Stato anteriormente al 28 ottobre 1922, riacquistano la loro autonomia e sono rette dai rispettivi statuti o decreti di istituzione vigenti alla data predetta.

Art. 3.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo i presidenti delle Deputazioni, per le quali non sia stato provveduto ancora alla nomina di commissari straordinari, decadono dalla loro funzione.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare commissari per le dette Deputazioni con il compito di riorganizzare gli Enti, di proporre al Ministro stesso i provvedimenti necessari per la riforma degli statuti, per la ricostituzione dei quadri accademici, per la delimitazione delle circoscrizioni e per la eventuale divisione in sezioni, di avviare infine gli Enti alla ripresa della loro attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 marzo 1947, n. 246.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana e del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1946-47, per occorrenze di carattere straordinario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 128 e 142;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 38-*bis* (modificata la denominazione). — Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa Orientale Italiana e dalla Libia di cittadini italiani ivi rimasti bloccati ed internati a causa della guerra e per il ritorno collettivo in Africa Orientale Italiana e in Libia dei cittadini profughi in Patria egualmente a causa della guerra . . . . . . L. 200.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 88. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . » 1.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 marzo 1947, n. 247.

Modificazione della composizione del Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, che detta disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, che apporta modificazioni alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee;
Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali;
Visto il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1825, che provvede alla modificazione del Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee;
Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, che istituisce il Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che stabilisce le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni, per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi, previste dall'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali è composto

dal direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali;
dal direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;
dal direttore generale per le dogane e imposte indirette;
dal direttore generale della produzione agricola;
dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

dal direttore generale dell'industria e delle miniere;

dal direttore generale del commercio e dei consumi industriali;

da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

da quattro esperti estranei alle pubbliche Amministrazioni, scelti dal Ministero per il commercio con l'estero fra gli appartenenti alle categorie agricola, industriale, commerciale e dei lavoratori, interessate agli scambi con l'estero.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, il quale potrà farsi sostituire dal direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali del Ministero del commercio con l'estero.

I membri titolari potranno essere sostituiti da supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

Alle riunioni del Comitato potranno partecipare, quando il presidente lo ritenga necessario, altre persone particolarmente esperte in determinate questioni da trattare.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno esercitate dal capo della divisione competente presso la direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali, o da un funzionario di gruppo *A*, appartenente alla stessa direzione generale, purchè di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — VANONI — SFORZA — CAMPILLI — SEGNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 gennaio 1947, n. 248.

Autorizzazione all'Istituto tecnico agrario « Gallini » di Voghera ad accettare una eredità.

N. 248. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico agrario « Gallini » di Voghera viene autorizzato ad accettare una eredità disposta in suo favore dal dott. Conte Francesco Ricchieri con testamento olografo in data 30 maggio 1940, con l'obbligo di destinare la sua tenuta in comune di Pieve del Cairo come scuola pratica e campo sperimentale ad uso degli allievi.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 249.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 249. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 22.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 % per la istituzione di un premio di studio intitolato al nome di « Ramella Pezza Leo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 250.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo ad accettare una donazione.

N. 250. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 20.000 per la istituzione di un premio di studio intitolato al nome di « Enrico Noble ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 marzo 1947.

Nomina del commissario per la gestione temporanea della Camera agrumaria di Messina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 647, e il decreto 1° maggio 1930, n. 821, riguardanti la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina;

Considerato che la gestione di detto Istituto è affidata ad un commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, riguardante la cessazione al 31 marzo 1947, delle gestioni straordinarie affidate a commissari, dalle autorità governative;

Considerato che è in corso il procedimento per la ricostruzione degli organi normali di amministrazione;

Considerato che per intanto occorre assicurare all'Istituto la continuità della propria amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

L'avv. Melchiorre Gugliotta è nominato commissario per la gestione temporanea della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina, fino al 31 maggio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

DE NICOLA

MORANDI

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.

Equiparazione dei gradi dei personali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Unione nazionale protezione antiaerea a quelli corrispondenti dell'esercito.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8, comma primo, del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, concernente norme per la disciplina dei servizi di guerra di pertinenza del Ministero dell'interno;

Decreta:

Limitatamente ai fini di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, è stabilita la seguente equiparazione dei gradi dei personali della Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Unione nazionale protezione antiaerea con quelli corrispondenti dell'Esercito:

Gradi civili	Gradi dell'Esercito
Grado 5°. — Questore di 1ª classe; ispettore generale di 1ª classe; generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; comandante delle scuole del Corpo nazionale vigili del fuoco	Generale di brigata
Grado 6°. — Questore di 2ª classe; ispettore generale di pubblica sicurezza di 2ª classe; colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; ispettore superiore e ufficiale di 1ª classe del Corpo nazionale vigili del fuoco . . .	Colonnello
Grado 7°. — Vice questore e commissario capo di pubblica sicurezza; tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; ufficiale di 2ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Tenente colonnello
Grado 8°. — Commissario di pubblica sicurezza; maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; ufficiale di 3ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . .	Maggiore
Grado 9° — Commissario aggiunto di pubblica sicurezza; capitano del Corpo guardie di pubblica sicurezza; impiegato di polizia di 1ª classe e archivista capo di pubblica sicurezza; ufficiale di 4ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .	Capitano
Grado 10° — Vice commissario di pubblica sicurezza; tenente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; impiegato di polizia di 2ª classe e primo archivista di pubblica sicurezza; ufficiale di 5ª classe e primo ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Tenente
Grado 11°. — Vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza e volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza; sottotenente del Corpo guardie di pubblica sicurezza; impiegato di polizia di 3ª classe e archivista di pubblica sicurezza; ufficiale di 6ª classe e secondo ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Sottotenente
Applicato di pubblica sicurezza; maresciallo di 1ª classe del Corpo guardie di pubblica sicurezza; maresciallo di 1ª classe del Corpo nazionale vigili del fuoco	Maresciallo maggiore
Maresciallo di 2ª classe del Corpo guardie di pubblica sicurezza; maresciallo di 2ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Maresciallo capo
Maresciallo di 3ª classe del Corpo guardie di pubblica sicurezza; maresciallo di 3ª classe e maresciallo volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; commesso capo	Maresciallo ordinario
Alunno d'ordine e alunno d'ordine in prova di pubblica sicurezza; brigadiere del Corpo guardie di pubblica sicurezza; brigadiere e brigadiere volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; primo commesso	Sergente maggiore
Vice brigadiere del Corpo guardie di pubblica sicurezza; vice brigadiere e vice brigadiere volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; usciere capo e commesso	Sergente
Guardia scelta del Corpo guardie di pubblica sicurezza; vigile scelto e vigile scelto volontario del Corpo nazionale vigili del fuoco; usciere	Caporale maggiore
Guardia di pubblica sicurezza; vigile e vigile volontario di 1ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inserviente	Caporale
Allievo guardia del Corpo guardie di pubblica sicurezza; allievo vigile e vigile volontario di 2ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inserviente in prova	Soldato

Al personale dell'U.N.P.A. è attribuito per ciascun dipendente il grado di soldato, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il Ministro per l'interno
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
GASPAROTTO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1947
Registro Interno n. 5, foglio n. 260

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1947.

Proroga dei termini di validità dei francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1946, n. 376, col quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica italiana;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, che determina le caratteristiche tecniche dei francobolli anzidetti, e fissa i termini per la vendita, la validità e il cambio dei francobolli medesimi;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare tali termini;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli emessi col decreto n. 376 in data 7 ottobre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, potranno essere posti in vendita a tutto il 30 settembre 1947. Essi saranno tuttavia validi per la francatura delle corrispondenze impostate a tutto il 31 dicembre 1947 e saranno ammessi al cambio a tutto il 30 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CACCIATORE

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 6, foglio n. 52. — MANZELLA

(1934)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Carmelo », con sede in Aidone.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Carmelo » di Aidone (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 30 settembre 1939, con il quale il dottor Luigi Spinello venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il dott. Spinello è deceduto e che occorre, pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. Angelo Evola fu Lorenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Carmelo » di Aidone, società cooperativa in nome collettivo con sede in Aidone (Enna), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

(1835) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Decorrenza della nomina di un membro della Commissione di verifica dei prodotti delle fabbriche di fiammiferi.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 12 delle norme annesse al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 dicembre 1932;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1947, registro Monopoli, foglio n. 26, con il quale è stata disposta la sostituzione del sig. Petri Giovan Battista Silla — da collocare a riposo — nell'incarico di rappresentante dell'Amministrazione finanziaria nella Commissione di verifica dei prodotti delle fabbriche di fiammiferi con l'ispettore superiore amministrativo rag. Scapellato Gino con effetto dal 1° febbraio 1947;

Considerato che il suddetto sig. Petri Giovan Battista Silla è stato collocato a riposo in data 1° marzo 1947;

Decreta:

La nomina del rag. Scapellato Gino, ispettore superiore amministrativo nei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a membro della Commissione di verifica prevista dall'art. 12 delle norme annesse al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, in sostituzione del sig. Petri Giovan Battista Silla, ha decorrenza dal 1° marzo 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 88. — EMANUELE

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.
Apertura di due agenzie di città in Firenze del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire in Firenze due agenzie di città, in piazzale Porta Romana n. 7 rosso ed in piazzale delle Cure nn. 10-11 rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.
Apertura di una agenzia di città in Milano del Banco Ambrosiano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Milano, in corso Indipendenza, angolo via Pisacane, ed a trasferire in piazzale Firenze, angolo corso Sempione, la propria agenzia di città di via Imbonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.
Apertura di una dipendenza in San Vito al Tagliamento (Udine) della Banca cooperativa udinese, con sede in Udine.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa udinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Udine;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa udinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Udine, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in San Vito al Tagliamento (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1803)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.
Apertura di una dipendenza in Leverano (Lecce) della Banca Vallone Venturi, con sede in Copertino (Lecce).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Leverano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), in Orciano (Pesaro).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Orciano (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro*. PETRILLI

(1802)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza in Lariano, frazione del comune di Velletri, della Banca cooperativa « Pio X », con sede in Velletri (Roma).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa « Pio X », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Velletri (Roma);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa « Pio X », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Velletri (Roma), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Lariano, frazione del comune di Velletri (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa « Unione » di Bagheria.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 29 marzo 1938, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa « Unione » di Bagheria e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Visto il provvedimento in data 7 marzo 1946, con il quale il dott. Domenico Vitanza fu Rosario venne nominato commissario liquidatore della menzionata Banca;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il signor Giuseppe De Michele fu Felice è nominato commissario liquidatore della Banca cooperativa « Unione » di Bagheria, con sede in Bagheria (Palermo), in sostituzione del dott. Domenico Vitanza fu Rosario, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1832)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto legge 16 agosto 1937, n. 1706,

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 2 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del cre-

dito alla Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1945, con il quale l'avv. Giuseppe Molinari venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che l'avv. Molinari ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Michele Scaglione di Antonino è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1947.

Modificazione dell'art. 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, approvato con decreto del Capo del Governo in data 6 gennaio 1939, modificato con altro decreto del Capo del Governo in data 12 settembre 1941;

Viste le proposte di modificazione di detto statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa di risparmio sopracitata nelle tornate, rispettivamente, del 7 novembre 1946 e 11 gennaio 1947;

Decreta:

L'art. 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, ente morale con sede in Foligno (Perugia), è modificato come appresso;

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risulti regolarmente costituita e notificata all'amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità e nel limite di fido di L. 500.000 complessivamente per ciascuna persona od ente, potranno ammettersi, nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma e potranno concedersi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista.

Le operazioni di cui sopra non potranno superare, complessivamente considerate, il 4 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà delle Commissioni di sconto di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali, emesse ai sensi della legge sul credito agrario, potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dagli organi di vigilanza, a termini di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1818)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1947.

Convalida di provvedimenti adottati dal Banco di Roma, con sede in Roma, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernente, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visti il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 146, e 23 dicembre 1946,

n. 472, che portano modificazioni al sopracitato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda in data 16 marzo 1947 avanzata dal Banco di Roma - società per azioni e banca di interesse nazionale, avente sede in Roma con la quale si chiede la convalida di numerosi provvedimenti presi dal Banco stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e relativi al proprio personale;

Considerato che il predetto Banco di Roma è compreso fra gli enti di cui al ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e successive modificazioni;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal Banco di Roma società per azioni e banca di interesse nazionale con sede in Roma, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati in allegato alla suddetta istanza del 16 marzo 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Convalida del riconoscimento civile e dell'accettazione di eredità, alla parrocchia di San Pietro Apostolo, nella frazione Brenton del comune di Roncà (Verona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 309, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 11 maggio 1928, integrato con postilla 16 dicembre 1938, col quale fu eretta la parrocchia di San Pietro Apostolo in frazione Brenton del comune di Roncà (Verona), e fu autorizzato il nuovo beneficio ad accettare l'eredità del sac. Luigi Posenato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472,

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 12 marzo 1947, n. 33384, Divisione OO.PP.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 11 maggio 1928, integrato con postilla 16 dicembre 1938, relativo all'erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Brenton del comune di Roncà (Verona) e fu autorizzato il nuovo beneficio ad accettare la quota di eredità a favore di esso disposta dal sac. Luigi Posenato con testamento olografo 30 luglio 1929, e codicillo 8 settembre 1932, pubblicati per atto del notaio Carlo Dal Forno in Soave il 24 febbraio 1933, n. 6202 di repertorio, consistente in un appezzamento di terreno seminativo arborato di ettari 1.22.58, situato in località « Cervare », del comune di Roncà, riportato in catasto al foglio XIII, n. 170, col reddito imponibile di L. 257,42, con riserva di usufrutto a favore della signora Angela Posenato fu Francesco.

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: CARPANO

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1947.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Arquata Scrivia ad aumentare le tariffe.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima docks Arquata Scrivia a continuare l'esercizio, in Arquata Scrivia, di magazzini generali pel deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la richiesta di aumento a decorrere dal 1° gennaio 1946, delle tariffe in vigore dal 1927, presentata dalla suddetta Società;

Vista la deliberazione 27 marzo 1946, con la quale il Comitato per il coordinamento e la disciplina dei prezzi della provincia di Alessandria ha approvato una maggiorazione delle tariffe su cennate pari a venti volte le tariffe di magazzinaggio, movimento ed operazioni varie praticate nell'anno 1927;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria nella seduta del 2 maggio 1946, con la quale si esprime parere favorevole circa la concessione del chiesto aumento di venti volte rispetto alle tariffe vigenti nel 1927, soltanto per quanto si riferisce alle tariffe di facchinaggio, e si riducono le richieste della Società istante a sole quindici volte rispetto alle tariffe praticate nel 1927 per quanto ha attinenza alle tariffe di magazzinaggio;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali d'Arquata Scrivia sono autorizzati ad aumentare le tariffe praticate nel 1927, rispettivamente di venti volte per quanto si riferisce alle tariffe di facchinaggio e di quindici volte per quanto riguarda le tariffe di magazzinaggio, con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata di vigilare sull'applicazione delle nuove tariffe come sopra autorizzate e sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portocivitanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Portocivitanova (Macerata), di un mutuo di lire 2.730.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1859)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vergato (Bologna), di un mutuo di L. 1.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1860)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Capistrello (L'Aquila), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1861)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce), di un mutuo di L. 1.870.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1862)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 11 aprile 1947, il geom. Gianani Francesco è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(1785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Jalongo fu Raffaele e di Teodolinda Ruggieri, nato a Itri (Latina) il 28 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina è chirurgia conseguito presso la Università di Roma nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1925)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Dichiarazione di inefficacia di ordinativo alla ditta Moretti per la fornitura di tre baracche alle Forze armate.

Con decreto del Ministro per la difesa (Aeronautica) n. 116 del 25 marzo 1947, è stato dichiarato inefficace e privo di qualsiasi effetto giuridico l'ordinativo n. 24300 del 20 aprile 1945, col quale dal governo della sedicente repubblica sociale veniva affidato alla ditta Moretti la fornitura di tre baracche per l'ammontare di lire 2.020.000 (duemilioniventimila).

(1845)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Jato (Palermo).

Nella seduta tenuta il giorno 2 febbraio 1947 dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Jato (Palermo), il sig. Gaetano Ganci è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1923)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 aprile 1947 - N. 88

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	75,75
Id. 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	89 —
Redimibile 3,50 % 1934	73,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,10
Id. 5 % 1936	91,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,25
Id. 5 % convertiti 1951	94 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 103 del 9 aprile 1947, riguardante il prezzo dei combustibili solidi e del carburo di calcio.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 103 del 9 aprile 1947, ha stabilito, facendo seguito alla circolare n. 102, quanto appresso a modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 84 del 31 dicembre 1946.

COMBUSTIBILI SOLIDI

1. - *Carbone estero.* — A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica o dei vagoni ai transiti di confine dopo le ore zero del 10 aprile 1947, il prezzo rispettivamente cif o franco frontiera non sdoganato viene stabilito a tonnellata metrica come segue:

Antracite:
tout venant (per riscaldamento), L. 11.300;
polvere (duff), L. 7.800;
per elettrodi (Ruhr), L. 12.600.

Carboni da vapore:
tout venant, L. 8.700;
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 9.600;
minuto (0 a 10 mm.), L. 7.800.

Carboni per officine gas:
americano, L. 5.720;
belga, polacco, Ruhr, Sarre, L. 6.300.

Carboni per cokerie:
americano, L. 8.700;
belga, polacco, Ruhr, Sarre, L. 9.600.

Carbone Arsa:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 8.000;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 7.600.

Coke di petrolio, L. 12.700;
Open cast inglese (cappellaccio di miniera), L. 7.000;
Coke (i prezzi saranno precisati in una successiva circolare).

I prezzi di cui sopra sono applicabili anche alle cessioni che dalle ore zero del 10 aprile 1947, verranno eseguite dalle scorte intangibili (a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio) costituite presso i depositi privati o presso i depositi combustibili delle Ferrovie dello Stato.

Sui suddetti prezzi l'Ufficio centrale carboni applicherà il contributo già stabilito in L. 50 alla tonnellata.

Il prezzo del carbone nazionalizzato reso su vagone sarà calcolato tenendo conto:

dell'imposta generale sull'entrata sul prezzo cif aumentato del suddetto contributo di L. 50;

del 2% di sfrido (riferito al prezzo cif maggiorato del contributo all'Ufficio centrale carboni e dell'imposta sull'entrata);

delle tasse doganali;

del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2% sul prezzo cif senza alcuna maggiorazione;

di una quota per spese di sbarco da fondo stiva a vagone fissata come appresso alla tonn. per i vari porti. Tale quota comprende anche eventuali spese per scarico a terra ed è soggetta a rendiconto con versamento al Tesoro delle somme incassate in più:

Imperia, L. 460; Genova e Savona, L. 270; Savona per S. Giuseppe di Cairo, L. 375; Venezia, L. 270; La Spezia, L. 200; Livorno, L. 650; Piombino, L. 400; Civitavecchia, L. 600; Napoli, L. 737; Torre Annunziata, L. 700; Salerno, L. 600; Reggio Calabria, L. 450; Messina, L. 518; Palermo, L. 686; Porto Empedocle, L. 266; Catania, L. 532; Taranto, L. 462; Brindisi, L. 567; Bari, L. 462; Ancona, L. 450; Cagliari, L. 420; Bagnoli, L. 215.

2. - *Carbone Sulcis.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 10 aprile 1947 per le vendite franco miniera o fob Sant'Antioco, o dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica dopo le ore zero dello stesso 10 aprile, i prezzi del carbone sardo Sulcis vengono fissati come appresso:

pezzatura (oltre 10 mm.), franco vagone o automezzo miniera, L. 6700 tonn.; fob S. Antioco, L. 7000 tonn.; cif porti italiani, L. 8000 tonn.;

minuto (da 0 a 10 mm.), franco vagone o automezzo miniera, L. 6300 tonn.; fob S. Antioco, L. 6600 tonn.; cif porti italiani, L. 7600 tonn.

Per la fissazione del prezzo su vagone ai porti si terrà conto di uno sfrido del 3% riferito al prezzo cif maggiorato del contributo all'Ufficio centrale carboni e dell'imposta sull'entrata. Il compenso all'Ufficio centrale carboni, il compenso al grossista importatore e le spese di sbarco verranno invece addebitati nella stessa misura stabilita per il carbone estero.

Con la stessa decorrenza i prezzi dello schlamm e del carbocotto sono fissati come appresso:

schlamm, franco stabilimento su mezzo di trasporto, L. 4600; fob S. Antioco, L. 4800; cif porti italiani, L. 5700;

carbocotto (pezzatura), franco stabilimento su mezzo di trasporto, L. 11.000; fob S. Antioco, L. 12.500; cif porti italiani, L. 14.000;

carbocotto (minuto), franco stabilimento su mezzo di trasporto, L. 8000; fob. S. Antioco, L. 9500; cif porti italiani, L. 11.000.

3. *Ligniti picee:*

ligniti picee con potere calorifico non inferiore a 5000 calorie:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 6750 alla tonn.;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 6250 alla tonn.;

ligniti picee con potere calorifico fino a 5000 calorie:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 6100 alla tonn.;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 5600 alla tonn.

I suddetti prezzi si intendono su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 10 aprile 1947 in poi.

4. *Ligniti xiloidi* (per merce pulita e vagliata).

I Categoria: ligniti dei bacini del Valdarno e di Morgnano, delle miniere di Montecastrilli (Terni), Fosso di Castellaccio (Frosinone) e ligniti similari.

I prezzi per tonnellata per le varie pezzature ed umidità sono i seguenti:

pezzatura oltre 100 mm., umidità fino a 32%, L. 4680; umidità da 32 a 38%, L. 4290; umidità da 38 a 50%, L. 3640;

pezzatura da oltre 40 fino a 100 mm., umidità fino a 32%, L. 4290; umidità da 32 a 38%, L. 3900; umidità da 38 a 50%, L. 3380;

pezzatura da oltre 10 fino a 40 mm., umidità fino a 32%, L. 3900; umidità da 32 a 38%, L. 3510; umidità da 38 a 50%, L. 2990;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32%, L. 1920; umidità da 32 a 38%, L. 1680; umidità da 38 a 50%, L. 1380.

II Categoria: ligniti del bacino di Gualdo Cattaneo e delle miniere di Branca, Collazzone, Aspra, Massa Martana, Mercure, Pietrafitta e ligniti similari.

I prezzi per tonnellata per le varie pezzature ed umidità sono i seguenti:

pezzatura oltre 100 mm., umidità fino a 32%, L. 4095; umidità da 32 a 38%, L. 3770; umidità da 38 a 50%, L. 3055;

pezzatura da oltre 40 fino a 100 mm., umidità fino a 32%, L. 3705; umidità da 32 a 38%, L. 3380; umidità da 38 a 50%, L. 2795;

pezzatura da oltre 10 fino a 40 mm., umidità fino a 32%, L. 3315; umidità da 32 a 38%, L. 2990; umidità da 38 a 50%, L. 2405;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32%, L. 1560; umidità da 32 a 38%, L. 1380; umidità da 38 a 50%, L. 1020.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto nel piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 10 aprile 1947 in poi.

Per il trasporto delle ligniti con umidità superiore al 32%, restano invariate le disposizioni impartite dalla Direzione generale industria e miniere di questo Ministero.

L'attribuzione nella I categoria di miniere non comprese nei bacini indicati sarà fatta dalla Direzione dell'industria e delle miniere di questo Ministero su richiesta della ditta interessata, in relazione ai risultati delle analisi sulle caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso non saranno incluse nella I categoria ligniti che, per la classifica fino a 32%, abbiano sostanze inerti (umidità più ceneri) in misura superiore al 50%.

5. *Mattonelle di lignite.* — Con decorrenza dalle ore zero del 10 aprile 1947, il prezzo delle mattonelle di lignite con potere calorifico di 5000 calorie per merce su vagone o automezzo allo stabilimento viene stabilito in L. 8370 alla tonnellata.

6. — Il compenso per il grossista non potrà superare le L. 130 alla tonnellata per le ligniti. Sia questo compenso, come quello per i grossisti importatori, stabilito come sopra è unico, così che qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro, con assoluto divieto di fare gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merce fra grossisti.

7. — I prezzi di vendita dei combustibili solidi nei luoghi di consumo saranno stabiliti dai Comitati provinciali dei prezzi, sulla base delle disposizioni contenute nella presente circolare e tenendo conto delle spese di trasporto fino a destino.

Nel calcolo dei prezzi al dettaglio non potranno essere superati i seguenti limiti:

a) calo di viaggio — 2 % per il carbone estero e per il carbone Sulcis; 3 % per ligniti;

b) calo di magazzino — 3 % per il carbone estero ed il carbone Sulcis; 5 % per ligniti;

c) compenso locale per la distribuzione al dettaglio:

L. 300 alla tonnellata per il carbone estero e il carbone Sulcis;

L. 250 alla tonnellata per le ligniti.

Nel suddetto compenso non sono comprese le spese di scarico, magazzinaggio e ricarico su mezzo di trasporto da determinarsi localmente nei limiti indispensabili.

8. *Tòrbe.* — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a stabilire nell'ambito delle rispettive provincie i prezzi delle torbe in relazione alle quotazioni come sopra fissate per gli altri combustibili.

9. — I prezzi stabiliti dai Comitati saranno comunicati a questo Ministero.

10. — I prezzi del coke metallurgico e del coke da gas saranno precisati con successiva circolare ed avranno decorrenza dal 20 aprile prossimo.

CARBURO DI CALCIO

I. - *Prezzi al produttore.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 14 aprile 1947 in poi, i prezzi del carburo di calcio per le vendite dal produttore sono stabiliti come segue, per merce resa franco destino per vagone completo (base 15 tonn. lorde) alle stazioni delle FF. SS. o alle stazioni delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo:

Zona A: Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie, pezzatura 5/120 mm., L. 4100 al q.le; minuto 0/4 mm., L. 3400 al q.le;

Zona B: Emilia, Toscana, pezzatura 5/120 mm., L. 4600 al q.le; minuto 0/4 mm., L. 3800 al q.le;

Zona C: altre regioni non indicate sopra, pezzatura 5/120 mm., L. 5100 al q.le; minuto 0/4 mm., L. 4200 al q.le.

Per la Sardegna i prezzi della zona C si intendono per resa porti d'imbarco.

Come già stabilito dalla precedente circolare n. 67 del 30 settembre 1946, i suddetti prezzi si intendono per quintale lordo (kg. 94 netti) e sono comprensivi di qualsiasi contributo a favore dell'organizzazione di vendita dei produttori.

Per le vendite inferiori al vagone completo (15 tonnellate lorde), è consentita una maggiorazione sui prezzi sopra indicati di L. 400 al quintale, sempre per merce resa franco destino come sopra.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi del compratore i produttori devono concedere un abbuono, sui prezzi sopra indicati, pari al costo del trasporto ferroviario dalla stazione mittente alla stazione destinataria, e consegnate la merce su mezzo di trasporto del compratore.

La tolleranza sul rendimento del carburo di calcio in pezzatura (litri 300 di acetilene per kg.) è ammessa fino a un massimo del 10 %.

II. - *Imballaggi.* — I suddetti prezzi si intendono per merce infustata, escluso l'imballaggio. L'imballaggio potrà essere fornito dalle fabbriche produttrici ad un prezzo non superiore a L. 600 per ciascun fusto da kg. 50.

Resta confermata al cliente la facoltà di ritirare la merce con fusti propri; in tal caso, per le operazioni di ricevimento di tali fusti, cernita, essiccamento, infustamento, pesatura, carico, ecc., è consentita una maggiorazione non superiore a L. 200 al quintale.

III. — I Comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare i prezzi per la vendita al consumo.

(1954)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MILITARE

Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MILITARE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della regia marina;

Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, circa la revisione della carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, circa l'abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, riguardante la estensione agli invalidi ed orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, i reduci ed i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1946 con nota n. 70987/12106 2.10.5/1.3.1 per un concorso ad un posto di agente tecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina.

Art. 2.

Al concorso potrà prendere parte il personale salariato con qualifica di autista o di congegnatore meccanico in servizio alla data del presente decreto presso l'Amministrazione statale, fornito della patente di 2° grado di conducente di autoveicoli.

Il personale stesso deve aver compiuto alla data predetta il 18° e non superato il 35° anno di età, salvo in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendenti dalle Amministrazioni stesse purchè abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 12 dovranno pervenire per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono al Ministero della marina — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili — entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unire una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare inoltre l'operosità ed il rendimento del candidato. Dovrà pure risultare che egli è fornito della patente di 2° grado di conducente di autoveicoli.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. L'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I documenti attestanti i titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) dare il loro preciso recapito;

b) indicare i documenti annessi alle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non cittadini della Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto;

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex-combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono produrre copia dello stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

6) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

7) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) certificato rilasciato da un ufficiale medico della marina o dell'esercito dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale italiana produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un ufficiale medico della marina;

9) certificato di studio dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

10) ogni altro documento o titolo atto a dimostrare la specifica idoneità del candidato al posto cui aspira.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano operai permanenti dell'Amministrazione statale sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) (sempre che li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego) ed anche dal presentare la fotografia di cui al n. 6) qualora siano in possesso del libretto ferroviario. Essi però dovranno allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'autorità stessa.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membri;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

La Commissione nella valutazione dei titoli per coloro che hanno prestato servizio in qualità di autisti nell'Amministrazione statale terrà particolarmente conto del modo col quale è stato disimpegnato detto servizio.

La graduatoria per il vincitore del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 28 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel

testo modificato con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ed anche con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, dell'art. 111 del regio decreto 30 dicembre 1923. n. 2960, ferme restando le disposizioni contenute nei regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1933, n. 48. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 7.

Il Ministro, riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

Il vincitore del concorso all'atto dell'assunzione in servizio dovrà esibire la patente di 2° grado di conducente di autoveicoli.

Esso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo.

Il vincitore del concorso che, allo scadere del periodo di prova, fosse invece ritenuto, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idoneo a conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 8.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova, a termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale della qualifica di agente tecnico, oltre l'indennità di carovita e le eventuali quote complementari nella misura stabilita a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1947

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1947
Registro Marina n. 7, foglio n. 221.

(1927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione del decreto Ministeriale 16 aprile 1942 relativo al concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di terza classe (grado 11° - gruppo B) del ruolo di Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati di gruppo C del predetto Ispettorato.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, ed in particolare l'art. 10, comma secondo, della legge 1° settembre 1940, n. 1337;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 23 Corporazioni, foglio n. 356, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di terza classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, attualmente Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati di gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato predetto e degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni, attualmente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delle altre Amministrazioni dello Stato;

Considerato che per la partecipazione al concorso di cui sopra non sono state presentate domande da parte di candidati forniti della licenza di istituto tecnico industriale ed agrario;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 16 aprile 1942, di cui in narrativa, è modificato come appresso:

« Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale e verteranno sulle seguenti materie:

per i candidati forniti del diploma di istituto tecnico, sezione ragioneria:

esami scritti: nozioni di economia politica, legislazione del lavoro, ragioneria e computisteria;

prova orale: materie anzidette e nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale, degli altri titoli di credito, del fallimento) nozioni di scienza delle finanze, nozioni di contabilità generale dello Stato, elementi di merceologia, statistica metodologica;

per i candidati forniti di titoli di studio diversi da quello sopraindicato:

esami scritti: composizione di lingua italiana su materia di cultura generale, legislazione del lavoro, nozioni di economia politica;

prova orale: legislazione del lavoro, nozioni di economia politica; nozioni di diritto amministrativo, elementi di tecnologia industriale (tessili, meccaniche, metallurgiche, del legno) computisteria, statistica metodologica

Art. 2.

L'art. 8 del decreto Ministeriale 16 aprile 1942, di cui in narrativa, è modificato come appresso:

« La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) dal direttore generale capo del Personale o degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore insegnante ragioneria in un istituto tecnico od in una università e di un magistrato di grado non inferiore al 6° per i candidati forniti di licenza di istituto tecnico, sezione ragioneria;

e) di un professore insegnante ecoomia politica o legislazione del lavoro in un istituto o in una università, per i concorrenti forniti della licenza di istituto tecnico superiore, sezione ragioneria, e per i candidati forniti di titolo di studio diverso da quelli sopraindicati.

Alle sedute preparatorie e per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri a cui alle lettere *d*) ed *e*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 145.

(1942)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.